

2026/2187

28.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2187 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2026****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2026) 6898]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. La presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, in particolare durante le migrazioni autunnali e primaverili dei volatili migratori, quando questi ultimi possono diffonderli su lunghe distanze. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione ⁽³⁾, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono che, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni da istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione e le misure da applicare in tali zone, in conformità al medesimo regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2109 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Francia in stabilimenti in cui era detenuto pollame.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2026/2109 della Commissione, del 17 settembre 2026, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2026/2109, 18.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2109/oj).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/2109, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nella regione di Plovdiv.
- (7) A seguito della comparsa di questo recente focolaio, la Bulgaria ha adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate dalla Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di tale recente focolaio di HPAI in detto Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui il focolaio è stato confermato.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro a seguito della comparsa del nuovo focolaio di HPAI, nonché della durata prevista delle misure applicabili in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
<i>Plovdiv region</i>		
BG-HPAI(P)-2026-00011	The following village in Rakovski municipality: — Rakovski	27.9.2026
BG-HPAI(P)-2026-00012	The following village in Rakovski municipality: — Momino selo The following village in Kaloyanovo municipality: — Glavatar	18.10.2026

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>		
FR-HPAI(P)-2026-00021 FR-HPAI(P)-2026-00022 FR-HPAI(P)-2026-00023	BRION (EST DE L'AUTOROUTE A85) CUON JUMELLES (EST DE L'AUTOROUTE A85) LA LANDES-CHASLES MOULIHERNE LINIÈRES-BOUTON (OUEST DE LA ROUTE DE L'ÉTANG ET AU SUD DE LA D62)	30.9.2026

Parte B

Zone di sorveglianza di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
<i>Plovdiv region</i>		
BG-HPAI(P)-2026-00011	The following villages in Rakovski municipality: — Shishmantsi — Bolyarino — Momino selo — Strayama The following villages in Maritsa municipality: — Manolsko Konare — Yasno pole The following villages in Brezovo municipality: — Padarsko — Borets — Otets Kirilovo — Drangovo The following village in Kaloyanovo municipality: — Glavatar	6.10.2026
	The following village in Rakovski municipality: — Rakovski	28.9.2026 – 6.10.2026

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
BG-HPAI(P)-2026-00012	The following villages in Rakovski municipality — Rakovski — Strayama The following villages in Maritsa municipality — Yasno pole — Dink — Kalekovets — Krislovo The following villages in Brezovo municipality — Padarsko — Borets — Otets Kirilovo — Streltsi The following villages in Kaloyanovo municipality — Razhevo — Razhevo Konare — Dalgo pole	27.10.2026
	The following village in Rakovski municipality: — Momino selo The following village in Kaloyanovo municipality: — Glavatar	19.10.2026 – 27.10.2026

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>		
FR-HPAI(P)-2026-00021 FR-HPAI(P)-2026-00022 FR-HPAI(P)-2026-00023	BOCÉ CHARTRENÉ LE GUÉDENIAU LE VIEIL-BAUGÉ BEAUFORT-EN-VALLÉE BLOU FONTAINE-GUÉRIN LES BOIS D'ANJOU (SUD DE L'AUTOROUTE A85) LONGUÉ-JUMELLES (OUEST DE L'AUTOROUTE A85) AUVERSE LASSE LINIÈRES-BOUTON (EST DE LA ROUTE DE L'ÉTANG) MÉON NOYANT (OUEST DE L'AVENUE DE LA GARE ET AU SUD DE LA D141 (ROUTE DE GENNETEIL]) PARCAY-LES-PINS LA PELERINE SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE VERNANTES VERNAIL-LE-FOURRIER	9.10.2026
	BRION (EST DE L'AUTOROUTE A85) CUON JUMELLES (EST DE L'AUTOROUTE A85) LA LANDES-CHASLES MOULIHERNE LINIÈRES-BOUTON (OUEST DE LA ROUTE DE L'ÉTANG ET AU SUD DE LA D62)	1.10.2026 – 9.10.2026

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4

Stato membro: nessuno

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione